

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il patrimonio destinato nella Cassa Depositi e Prestiti

di **Ennio Vial**



DIGITAL Seminario di specializzazione
I CONFERIMENTI DI PARTECIPAZIONE NEL 2020
Scopri di più >

Il **D.L. 34/2020** (c.d. "Decreto rilancio") in **G.U. n. 128 del 19 maggio 2020**, attualmente in corso di conversione, contempla alcune **Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia**, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tra di queste si segnala l'[articolo 27](#) rubricato "**patrimonio destinato**" che prevede misure agevolative per le **imprese di grandi dimensioni** ossia quelle con **fatturato superiore ai 50 milioni** che sono escluse dalle previsioni dell'[articolo 26](#) finalizzato al **rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni**.

Il **comma 1** prevede espressamente che **CDP S.p.A. (Cassa Depositi e Prestiti)** è autorizzata a costituire un **patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio"**, ove verranno apportati **beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze** che risulterà essere l'unico apportante.

Conformemente alle previsioni dell'**articolo 2447 bis cod. civ.**, il **patrimonio destinato è autonomo e separato, a tutti gli effetti**, dal resto del patrimonio di **CDP S.p.A.** e, ovviamente, dagli altri patrimoni separati da questa costituiti.

Come **contropartita degli apporti**, il **Ministero riceverà da CDP S.p.A. strumenti finanziari di partecipazione la cui remunerazione è condizionata dall'andamento economico del patrimonio destinato**.

Come indicato nella relazione illustrativa all'[articolo 27 comma 4](#), le risorse del **Patrimonio Destinato** (c.d. patrimonio rilancio) sono impiegate per il **sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano**.

L'operatività si esplica nelle forme e alle condizioni previste dal **quadro normativo dell'Unione**

Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" oppure a condizioni di mercato.

Il [comma 4](#) stabilisce che **gli interventi del Patrimonio** hanno ad oggetto **società per azioni**, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, **comprese quelle costituite in forma cooperativa** che:

1. hanno **sede legale in Italia**;
2. **non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo**;
3. presentano un **fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni**.

Sarà interessante valutare i **requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi del Patrimonio Rilancio**. Il [comma 5](#), al riguardo, prevede che gli stessi saranno definiti con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico.

Il [comma 5](#) prevede altresì che, in via preferenziale, il patrimonio destinato effettuerà i propri interventi mediante **sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale** oppure **acquisto di azioni quotate** nel mercato secondario.

Per quanto riguarda il **settore merceologico di intervento**, il [comma 5](#) demanda al decreto l'individuazione in relazione allo **sviluppo tecnologico, alle infrastrutture e alle filiere strategiche**.

Il **comma 5**, infine, per evitare il drenaggio di inutili risorse, prevede che possono essere effettuati interventi relativi a **operazioni di ristrutturazione di società** che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, sono caratterizzate da **adeguate prospettive di redditività**.

È interessante segnalare che, in base al [comma 7](#), il patrimonio può essere **alimentato anche con emissioni obbligazionarie** che potranno avvenire anche in deroga dell'[articolo 2412 cod. civ.](#)

Ricordiamo che, in base al **comma 1** dell'[articolo 2412](#), la società può emettere **obbligazioni al portatore o nominative** per **somme complessivamente non eccedenti il doppio del capitale sociale**, della **riserva legale** e delle **riserve disponibili** risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

In base al [comma 8](#), sulle **obbligazioni del Patrimonio**, in caso di incapienza del Patrimonio stesso, è concessa la **garanzia di ultima istanza dello Stato**.

Il [comma 14](#) prevede che il **Patrimonio Destinato** avrà una **durata di dodici anni dalla costituzione**. Detta durata potrà essere **estesa o anticipata** con delibera del **consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti**, su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze.

